

COMUNE DI CAROSINO

STATUTO

**Modificato ed integrato con deliberazione C.C. n° 22 del 29/11/2001,
esecutiva.**

Principi Fondamentali e Finalità Generali

Articolo 1

- 1.1 Il Comune di Carosino è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo il principio della Costituzione e della legge Generale dello Stato e comprende il territorio circoscritto alle mappe n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 per una superficie totale di 1079 ettari; confinanti a nord con i Comuni di Monteiasi e Grottaglie; a sud con il Comune di Monteparano; a ovest con il Comune di San Giorgio Jonico; a est con l'isola amministrativa di Taranto sezione B.
- 1.2 La sede del Comune è in Via Roma. Il Comune, negli atti, nel sigillo e nel Gonfalone si identifica nello Stemma così descritto: **“D’azzurro, la fascia centrale d’oro, accompagnata in capo da un’aquila di nero, nascente dalla fascia coronata d’oro, ed in punta di cinque spighe di grano del medesimo poste a ventaglio. Lo scudo sarà fregiato di ornamenti da Comune”**.
Il Gonfalone accompagna il Sindaco nelle manifestazioni ufficiali civili e in quelle religiose relative alla festa della Madonna di Carosino e di S. Biagio, Patroni della città.
- 1.3 Le attività del Comune si svolgono nel rispetto della pubblicità e della massima conoscibilità.
Presso la sede del Comune sono previsti appositi spazi da destinare all’Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti di cui al presente comma, avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune possono essere attuate ulteriori forme di pubblicità.
- 1.4 Il Comune esercita le funzioni nell’ambito dei principi fissati dalle Leggi dello Stato, della Regione e da questo Statuto.
- 1.5 Rappresenta la Comunità e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico, culturale e morale in attuazione dei principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia sanciti dalla Costituzione.
- 1.6 Opera in fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa.

- 1.7 Garantisce l'accesso agli atti, documenti ed informazioni, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale.
- 1.8 Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le istituzioni culturali ed economiche e con le associazioni sindacali e professionali locali e di volontariato.
- 1.9 Promuove studi e ricerche sulla situazione economica e sociale, sul patrimonio artistico, edilizio, sui beni culturali, sul territorio e sulla Amministrazione Comunale.
- 1.10 Promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione della vita umana, adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici.
- 1.11 Concorre a stabilire forme e canali di collegamento con Enti locali di altri paesi e con organizzazioni Europee ed Internazionali.

Tutela della Salute e dell'Ambiente

Articolo 2

- 2.1 Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute; predispone, in accordo con l'unità sanitaria locale, strumenti idonei a renderlo effettivo favorendo un efficace prevenzione per assicurare la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.
- 2.2 Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche promuovendo e sostenendo le associazioni professionali e del volontariato.

Tutela dell'Ambiente e del Patrimonio Naturale Storico Artistico e Culturale

Articolo 3

- 3.1 Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento idrico, atmosferico ed acustico.

3.2 Promuove la tutela delle tradizioni carosinesi, la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed artistico.

3.3 Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero.

Tutela e valorizzazione del Territorio Comunale

Articolo 4

4.1 Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini a tutte le scelte di pianificazione territoriale.

4.2 Promuove la valorizzazione ed il recupero del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio Comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

Sviluppo Economico

Articolo 5

5.1 Il Comune anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni, favorisce lo sviluppo delle attività economiche e produttive ed in particolare:

- a) Promuove la "SAGRA DEL VINO", stimolando il rinnovamento, la modernizzazione dell'agricoltura, la valorizzazione e la commercializzazione del prodotto locale;
- b) Favorisce con iniziative culturali ed artistiche la promozione del turismo;
- c) Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
- d) Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato ed adotta iniziative per stimolarne l'attività;
- e) Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo della ricerca e l'innovazione, per assicurare occupazione giovanile e la crescita di nuove professionalità;
- f) Incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di gestione tra lavoratori e cittadini;

g) Concorre in collaborazione e/o congiuntamente alla Provincia alla determinazione degli obiettivi della programmazione Regionale, formulando ed avanzando proposte nell'ambito dei piani di sviluppo e di programmi di settore;

5.2 a) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento;

b) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

c) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Forme associative e Organismi di partecipazione

Articolo 6

6.1 Il Comune promuove e valorizza forme associative finalizzate a garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale e a concorre alla gestione dei servizi Comunale a domanda individuale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.

6.2 Allo scopo di acquisire una approfondita conoscenza nei diversi campi di attività e di garantire la partecipazione della comunità locale, il Comune promuove la costituzione del **“FORUM DEI CITTADINI”** e della **“CONSULTA DEI GIOVANI”** e della **“CONSULTA DEGLI ANZIANI”** per conseguire:

a) pareri consultivi su richiesta dell'Amministrazione Comunale;

b) rilievi, raccomandazioni e proposte relative all'attività, ai servizi e agli atti del Comune.

6.3 Ai fini di cui ai commi precedenti è istituito presso il Comune l'Albo delle associazioni, delle organizzazioni, delle istituzioni costituenti il **“FORUM DEI CITTADINI”**, la **“CONSULTA DEI GIOVANI”** e la **“CONSULTA DEGLI ANZIANI”**. L'Albo è istituito dalla Giunta Municipale su deliberazione del Consiglio. Nuove iscrizioni e

cancellazioni sono approvate con delibera del Consiglio Comunale.

6.4 La richiesta di pareri da parte dell'Amministrazione Comunale è obbligatoria nelle seguenti materie:

- a) relazione di bilancio di previsione annuale e al piano pluriennale degli investimenti
- b) strumenti urbanistici e piani di insediamenti produttivi;
- c) piani commerciali e piani di viabilità e del traffico.

6.5 I pareri, le proposte, le raccomandazioni e i rilievi del FOPUM e delle CONSULTE debbono pervenire entro quindici giorni al Sindaco il quale, entro i successivi quindici giorni le inoltra ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, i quali hanno l'obbligo, nei successivi trenta giorni, di comunicare ai proponenti, tramite il Sindaco, le determinazioni adottate.

6.6 Il Comune ha l'obbligo di rendere pubblici i pareri di cui al comma precedente e le determinazioni conseguenti. Gli uni e le altre sono messe a disposizione nell'ufficio per i diritti dei cittadini.

6.7 Il **“FORUM DEI CITTADINI”** di cui al presente articolo può articolarsi per settore di interesse (ambiente, cultura, economia e lavoro, sport, volontariato ecc.).

6.8 La **“CONSULTA GIOVANILE”** al cui presente articolo è costituita dai rappresentanti delle associazioni giovanili dei giovani Carosinesi nelle istituzioni scolastiche, universitarie e del volontariato che ne facciano richiesta. La **“CONSULTA GIOVANILE”** costituisce il referente del Comune per le politiche giovanili (scuola, diritto allo studio, formazione, diritto al lavoro, cultura, sport e tempo libero).

6.9 È fatto obbligo al Comune di acquisire il parere preventivo della **“CONSULTA DEI GIOVANI”** ogni qualvolta vengano trattate questioni che comunque concernono le condizioni giovanili.

6.10 La **“CONSULTA DEGLI ANZIANI”** di cui il presente articolo è costituita dai rappresentanti sindacali, dei pensionati, dalle associazioni tra utenti dei servizi, familiari e cittadini e del volontariato e dagli anziani presenti nelle Istituzioni che ne facciano richiesta.

6.11 È fatto obbligo al Comune di acquisire il parere preventivo della **“CONSULTA DEGLI ANZIANI”** ogni qualvolta vengano trattati questioni inerenti la condizione degli anziani.

6.12 Il Regolamento stabilisce le modalità di composizione del **“FORUM DEI CITTADINI”** della **“CONSULTA DEGLI ANZIANI”** e le forme di partecipazione.

- 6.13 Il Comune costituisce una posta di bilancio per finanziare iniziative e campagne volte ad affrontare le problematiche giovanili.
- 6.14 Il Comune integra con propri fondi, quanto previsto con la Legge regionale n.49 del 31.08.81, per aggiungere nuovi spazi di operatività sociale in aree che l'intervento pubblico non raggiunge.
- 6.15 Il Regolamento disciplina forme e modalità di gestione dei fondi di cui ai punti 13 e 14.

Partecipazione al procedimento Amministrativo

Articolo 7

- 7.1 Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 7.2 Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
- 7.3 Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
- 7.4 L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti.

Interventi nel procedimento Amministrativo

Articolo 8

- 8.1 I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che in casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti Comunali.
- 8.2 La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 8.3 Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
- 8.4 Il Regolamento stabilisce quale siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi provvedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

- 8.5 Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione
- 8.6 Gli eventi di diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
- 8.7 Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste al cui precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8.8 Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 8.9 Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
- 8.10 I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

Formazione di Consultazione

Articolo 9

9.1 Le forme di consultazione popolari sono:

- a) assemblee pubbliche;
- b) petizioni;
- c) istanze;
- d) proposte;
- e) referendum.

9.2 Le richieste di consultazione nelle forme di cui alle lettere a), b), c), d), del presente comma possono essere avanzate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune e che abbiano compiuto i 18 anni, e devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. La forma richiesta è quella scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata.

9.3 Il Comune può promuovere l'effettuazione di sondaggi di opinioni rendendone pubblici i risultati.

Referendum Consultivi

Articolo 10

- 10.1 Su richiesta dei 2/10 elettori, residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali, Comune indice Referendum consultivi che abbiano per oggetto atti amministrativi di interesse generale.
- 10.2 Sono escluse dal Referendum le seguenti materie:
- revisione dello Statuto e dei Regolamenti approvati dal C.C.;
 - tributi, bilancio e mutui;
 - strumenti urbanistici;
 - espropriazione per pubblica utilità;
 - designazione e norme;
 - atti amministrativi di esecuzione di norme legislativi e regolamenti e di esecuzione delle delibere consiliari.
- 10.3 I quesiti referendari debbono essere presentati sotto forma di articoli o di schema di deliberazione.
- 10.4 Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto a voto ed abbiano riportato la maggioranza dei voti validi e non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 10.5 Il Comune, previo intesa con i Comuni intermiti, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale.
- 10.6 Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il provvedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di Referendum.

Diritto di Accesso

Articolo 11

- 11.1 A tutti i cittadini, singoli o associati, é garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 11.2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
- 11.3 Il Regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e dette norme di organizzazione per il rilascio di copie, previo pagamento del costo di produzione nonché dei diritti di ricerca e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

Diritto di Informazione

Articolo 12

- 12.1 Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 12.2 L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti.
- 12.3 L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.
- 12.4 La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 12.5 Il regolamento sul diritto di accesso, detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra annunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall' art.26 Legge 07.08.90, n° 241.

Difensore Civico

Articolo 13

- 13.1 A garanzia dell'imparzialità, del buon andamento e della trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale é istituito l'ufficio del difensore civico.
- 13.2 Il difensore civico é nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza di 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune, in due votazioni, a seguito di avviso pubblico con cui si richiederà, oltre ai requisiti di legge, apposito curriculum.
- 13.3 Nel caso in cui nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, al 3° scrutinio é sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e l'elezione viene effettuata dal C.C. non prima dei 3 (tre) mesi dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento é stato discusso.

Articolo 14

- 14.1 Singoli cittadini, enti pubblici e privati, associazioni possono rivolgere richieste d'intervento al difensore civico, al fine del più sollecito e regolare svolgimento dell'iter procedimentale conseguente alla domanda degli interessati per ottenere atti o provvedimenti di competenza o di enti ed aziende dipendenti ed a garanzia del rispetto della legge.
- 14.2 Il difensore civico esercita il Controllo sulle deliberazioni comunali

di co all'art. 127 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127 – comma 2 – del medesimo D.Lgs. 267/2000. Potrà intervenire anche di propria iniziativa quando abbia notizia di abusi o disfunzioni e comunque quando ciò possa rilevarsi utile per il fine di cui al primo comma.

- 14.3 Ha il diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune copia di atti, documenti nonché notizia connessa alla questione trattata, in merito alla quale potrà fornire informazione agli interessati nell'osservanza delle norme vigenti.
- 14.4 Qualora venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
- 14.5 Qualora mediante omissioni o ritardi, venga comunque intralciata l'attività del suo ufficio, ne farà rapporto ai competenti organi comunali che promuoveranno azioni disciplinari nei confronti dei responsabili.
- 14.6 Potrà indirizzare proprie relazioni al Sindaco ed alla Giunta ed al Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario per il migliore andamento dell'attività degli uffici.
- 14.7 Invia una relazione annuale, entro il 31 marzo, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando altresì rilievi ed osservazioni suggeriti dal risultato degli interventi effettuati.
- 14.8 Al difensore civico è assicurata piena indipendenza dall'Amministrazione Comunale e dai singoli Consiglieri.

ARTICOLO 15

- 15.1 Il difensore civico è scelto tra i cittadini iscritti alle liste elettorali che per preparazione ed esperienza diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
- 15.2 A tale scopo i candidati alla nomina o all'elezione dovranno presentare apposito curriculum.
Non sono eleggibili alla carica:
- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i membri del comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) i candidati alle ultime elezioni amministrative;
 - e) coloro che hanno subito o hanno in corso procedimenti penali.

Articolo 16

- 16.1 L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Casa Comunale;
- 16.2 Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dall'assessore comunale.

Articolo 17

- 17.1 Il difensore civico dura in carica quattro anni, non può essere riconfermato, e i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore;
- 17.2 In caso di perdita dei requisiti prescritti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale;
- 17.3 Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato secondo le votazioni dello Statuto.

Organi del Comune

Consiglio Comunale

Articolo 18

- 18.1 Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, nel rispetto delle norme vigenti, e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della Giunta.
- 18.2 Determina, con regolamento, le garanzie di trasparenza e di correttezza amministrativa per le procedure di appello e di concorso e i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed aiuti finanziari a persone, ad enti pubblici ed a privati.
- 18.3 Le competenze del Consiglio sono determinati dalla Legge e dallo Statuto.
- 18.4 I diritti dei Consiglieri sono disciplinati dall'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 19

- 19.1 I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, nel momento in cui la deliberazione relativa assunta dal consiglio è resa esecutiva.
- 19.2 Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve

esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità e incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla sostituzione. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se ivi non è esplicitato, la surrogazione degli eleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.

19.3 Non può convalidarsi l'elezione del Sindaco, del Vice - Sindaco e della Giunta, prima del compimento delle operazioni di cui al comma precedente.

19.4 Il Consiglio Comunale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, alla seconda convocazione che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo dei consiglieri.

19.5 Il Consiglio Comunale viene convocato dal Sindaco con avviso scritto contenente il luogo, la data, l'ora nonché l'elenco degli argomenti da trattare, e precisando altresì, se trattasi di seduta di prima, seconda o unica convocazione. Tale avviso deve essere spedito o consegnato ai consiglieri comunali presso il domicilio risultante dagli atti della segreteria comunale o presso altro domicilio, comunicato per espressa volontà degli stessi consiglieri entro i seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima per le sedute straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima per le sedute urgenti (in questo caso, quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente).

19.6 Le proposte di deliberazione e i relativi fascicoli devono essere depositati presso la segreteria comunale settantadue ore prima della seduta ordinaria, quarantotto ore prima della straordinaria e ventiquattro ore prima di quella straordinaria ed urgente e possono essere consultate dai Consiglieri Comunali nelle ore di ufficio.

19.7 Sono altresì convocate alle adunanze consiliari gli assessori non facenti parte del Consiglio i quali hanno facoltà di intervenire su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

19.8 Il regolamento di cui al successivo decimo comma stabilisce le modalità di costituzione dei consiglieri in gruppi, le commissioni consiliari, le prerogative dei capigruppo consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni. Ai gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni sono assegnate idonee strutture.

19.9 I diritti e i vincoli al segreto dei consiglieri sono stabiliti dalla legge. Gli stessi diritti e i vincoli sono stesi agli assessori non facenti parte del consiglio.

19.10 L'esercizio dei diritti e la sottoposizione ai vincoli di cui al comma precedente sono disciplinati dal regolamento sui lavori del Consiglio. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

19.11 Il consiglio resta in carica fino alla proclamazione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

19.12 Le modalità di iniziative e di accesso del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

19.13 Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione dei provvedimenti.

19.14 Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze diverse previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto.

Articolo 20

20.1 La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione (Art. 40 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000).

20.2 In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

20.3 La prima riunione del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco neoeletto.

20.4 Nella stessa riunione, prima di procedere all'esame di altri argomenti, il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti.

Articolo 21

21.1 E' consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, che si ottiene sommando i voti della lista a quelli di preferenza. In caso di parità prevale il più anziano di età.

Articolo 22

22.1 Il Segretario Comunale cura avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute, ove il Segretario Comunale è obbligato a non partecipare ed é sostituito da un consigliere nominato

dal Sindaco. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Consigliere anziano.

Articolo 23

- 23.1 Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni Permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 23.2 Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
- 23.3 La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 23.4 Il regolamento disciplina la istituzione, composizione funzionamento e compiti delle Commissioni Consiliari.

Articolo 24

- 24.1 Il consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le attività del Consiglio.
- 24.2 Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare proposte di deliberazione e di ottenere copia di provvedimenti e di delibere del Comune, delle istituzioni, delle aziende e degli enti ad esso dipendenti.
- 24.3 Ha, altresì, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e nozioni.
- 24.4 Le modalità di presentazione sono determinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 25

- 25.1 Il consigliere è tenuto al segreto per i documenti amministrativi e per le informazioni di cui sia stato dichiarato dal Sindaco il carattere "Riservato".

Articolo 26

- 26.1 Le dimissioni della carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale;
- 26.2 la decorrenza delle stesse avviene dalla data di presentazione dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale;

26.3 non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e diventano efficaci non appena il Consiglio abbia proceduto alla surrogazione da farsi, entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse.

26.4 Il consigliere dimissionario ha titolo per partecipare alle sedute consiliari successive alla presentazione delle dimissioni fino a che non si procede alla sua surroga.

Articolo 27

27.1 Gli atti relativi alla dichiarazione dei redditi ed alle spese elettorali dei Consiglieri Comunali, sono depositati presso l'ufficio Segreteria all'atto dell'insediamento del CC.

GLI ORGANI DEL COMUNE

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 28

28.1 La nomina della Giunta avviene nei modi nei termini dell'art.46 – comma 2 - del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 29

29.1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui il Vice Sindaco (art. 47 – comma 2 – D.Lgs. 267/2000).

29.2 Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, purché in numero non superiore a tre (art. 47 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000), che non abbiano partecipato alle ultime elezioni amministrative, quando per particolari ragioni di competenza professionale, tecnica e di esperienza, se ne renda opportuna la elezione in riferimento alle cariche da attribuirsi.

29.3 Gli Assessori esercitano le funzioni di componenti della Giunta nonché quelle eventualmente delegate singolarmente dal Sindaco.

29.4 Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Articolo 30

30.1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e nè da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

30.2 Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i

discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

30.3 Nella Giunta deve esserci pari opportunità per la presenza di entrambi i sessi.

Articolo 31

31.1 La Giunta esercita le funzioni previste dall'art.48 del D.Lgs. 267/2000 e si dota di un regolamento per l'esercizio dei propri lavori

31.2 La Giunta compie gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto, dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dai Funzionari;
collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

31.3 Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 32

32.1 La giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

32.2 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Sino alle predette nuove elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

32.3 Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché in caso di (sua) sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 - comma 4 bis - della legge 19/3/1990, n° 55, come modificato dall'art.1 della legge 18/1/1992, n° 16.

32.4 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al secondo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

32.5 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

32.6 Il voto contrario del consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

32.7 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

- 32.8 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta almeno da due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti ed alla nomina di un Commissario.
- 32.9 Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza dal sindacato ispettivo presentata per iscritto dai consiglieri ed acquisita al protocollo del Comune.
- 32.10 Alle interrogazioni verbali dei consiglieri fatte in Consiglio, il Sindaco può rispondere verbalmente nella stessa riunione o riservarsi per rispondere per iscritto entro trenta giorni o alla prima riunione del Consiglio.
- 32.11 Al Sindaco, agli Assessori, ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

GLI ORGANI DEL COMUNE

Il Sindaco

Articolo 33

- 33.1 L'elezione del Sindaco avviene nei modi e nei termini di cui agli artt. 46 – comma 1 – e 71 del D.Lgs. 267/2000.
- 33.2 Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, le cui competenze sono disciplinate dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.
- 33.3 Il Sindaco rappresenta il Comune, nomina gli Assessori, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionario dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, può delegare ai Consiglieri Comunali funzioni proprie nei servizi.
- 33.4 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.
- 33.5 Il Sindaco nomina i rappresentanti degli uffici e dei servizi. Attribuisce e definisce, se ammissibile per legge, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000.

33.6 Il Sindaco é tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 34

34.1 In caso di assenza o impedimento del Sindaco, questi è sostituito dal Vice Sindaco e in mancanza di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età.

34.2 Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Detta delega va comunicata al Consiglio a cura del Sindaco. Il Sindaco è tenuto a comunicare tempestivamente al Segretario Comunale ed al Vice Sindaco i motivi ed il periodo della sua assenza o impedimento.

Articolo 35

35.1 Il Sindaco neoeletto entra in carica come Capo della Amministrazione dalla data della proclamazione. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana (art. 50 – comma 11 – D.Lgs. 267/2000) ed assume anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

35.2 Il Sindaco dura in carica cinque anni (art. 51 – D.Lgs. 267/2000) e comunque fino all'elezione del nuovo Sindaco.

Articolo 36

36.1 L'istituzione o la partecipazione del Comune ad aziende, istituzioni e società per azioni, così come ad enti, consorzi ed associazioni é decisa con deliberazione del Consiglio Comunale. Nella stessa vengono altresì indicati le finalità, i mezzi di finanziamento ed i modi necessari affinché la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi prefissati ed in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

36.2 La nomina e la designazione degli amministratori avviene, con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti tra i soggetti rispettivamente indicati all'art.37, comma 1, per l'istituzione, all'art.38, comma 1, per l'azienda speciale e all'art.39, comma 4, per la società a partecipazione comunale.

36.3 Gli amministratori designati dal Consiglio Comunale debbono possedere i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale e non debbono essere stati candidati alle elezioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

36.4 In caso di violazione di legge, statuto o regolamento o per altri giustificati motivi, su proposta del Sindaco. Il Consiglio Comunale, con delibera motivata, revoca singoli amministratori o l'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 37

37.1 Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto da cinque membri eletti dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti tra soggetti di comprovata esperienza sulla base di elenchi di nominativi indicati da gruppi consiliari, associazioni o delle categorie interessate all'attività svolta dall'istituzione, da organizzazioni di utenti dei servizi o da enti od organismi operanti sul territorio Comunale per analoghe attività.

37.2 Il consiglio di amministrazione resta in carica 5 anni o comunque per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta consecutiva.

37.3 Il personale è tratto dall'organico Comunale.

37.4 Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione come le competenze del direttore, sono fissate dal regolamento comunale che dovrà disciplinare anche le organizzazione interna, le modalità di esercizio dei poteri, di indirizzo, controllo, vigilanza e di verifica dei risultati di gestione.

37.5 Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti. Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

Articolo 38

38.1 Il Consiglio Comunale, a maggioranza, nomina i componenti CdA dell'azienda speciale tra soggetti di comprovata qualificazione tecnica e professionale nei settori concernenti l'attività dell'azienda stessa sulla base di elenchi, di nominativi proposti da gruppi consiliari, associazioni delle categorie interessate all'attività svolta, da organizzazioni di utenti, da organismi ed enti operanti sul territorio comunale per analoghe attività ed eventualmente da ordini professionali.

38.2 Il Consiglio Comunale approva lo Statuto- dell'azienda speciale, ne fissa gli obiettivi e gli indirizzi di attività ed esercita il controllo sui risultati della gestione.

38.3 Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Direttore. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dallo Statuto dell'azienda speciale. Il

Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti. Il Direttore é l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda speciale con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

Articolo 39

39.1 Il Comune promuove la costituzione e partecipa a società di diritto privato che hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività dirette a conseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico della comunità locale.

39.2 Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza dei propri componenti la partecipazione a società per azioni per enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 del presente articolo.

39.3 Il capitale sociale della S.p.A. é detenuto almeno al 51% dal Comune, da solo o con la partecipazione di altri enti territoriali.

39.4 I membri del CdA nominati dal Consiglio Comunale sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza tecnica, professionale e manageriale, esterni all'Amministrazione Comunale e agli organi degli enti partecipanti.

Articolo 40

40.1 Per l'esercizio dei servizi sociali di sua competenza il Comune può avvalersi di una istituzione quale organizzazione strumentale.

40.2 Il Comune può gestire l'insieme dei servizi o una parte di essi in collaborazione con Comuni limitrofi attraverso la costituzione di un consorzio o con convenzione. La definizione delle forme di collaborazione e degli accordi per il funzionamento e l'attività dei relativi organismi è demandata agli organi Comunali competenti in ragione della materia e dell'oggetto.

40.3 Per quanto riguarda l'azienda speciale è confermata la possibilità di gestire il servizio oggetto della sua attività oltre i confini istituzionali del Comune attraverso convenzioni con i Comuni limitrofi.

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

Segretario Comunale

Articolo 41

- 41.1 L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, é affidata al Segretario Comunale, quale funzionario dello Stato che sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi.
- 41.2 Il Segretario Comunale avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi, cura l'attuazione dei provvedimenti, l'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza delle norme del presente Statuto.
- 41.3 Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruoli e funzioni è l'organo monocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, il Segretario Comunale esercita l'attività di propria competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità del risultato.
- 41.4 Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
- 41.5 Il Segretario Comunale ha in attribuzione le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 nonché quelle che saranno disciplinate dalla legge sullo "Status del Segretario Comunale".

Articolo 42

Attribuzioni Gestionali

- 42.1 Al Segretario Comunale spettano le funzioni che gli attribuisce la legge.
- 42.2 Al Segretario Comunale in particolare spetta:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza di criteri e principi procedurali in materia, fissata dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - b) la responsabilità nelle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni in forma pubblica amministrativa quando al rogito provvede il notaio. Per i contratti da stipularsi a seguito di gara, di asta pubblica ed in tutti gli altri casi in cui il Segretario Comunale svolge attività prevalente di ufficiale rogante, alla stipula provvede il Sindaco;
 - d) la predisposizione di programmi, di attuazioni, relazioni, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive

- ricevute dagli organi elettivi;
- e) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messi a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - f) la verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - g) la verifica della fase istruttoria dei provvedimenti posta in essere dai responsabili dei singoli uffici o servizi, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza e di coordinamento;
 - h) la conseguente verifica della predisposizione, da parte dei responsabili degli uffici, di tutti gli atti conseguenti e necessari per dare esecuzione ed attuazione alle deliberazioni.

Articolo 43

Attribuzioni Consultive

- 43.1 Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
- 43.2 Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori
- 43.3 Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Articolo 44

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

- 44.1 Il Segretario Comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento direzione e controllo nei confronti degli uffici e di tutto il personale.
- 44.2 Di concerto con il Sindaco:
- a) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
 - b) autorizza le missioni, i congedi e i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
- 44.3 Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza dei responsabili degli uffici e servizi, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti di tutto il personale, con

l'osservanza delle norme regolamentari.

Articolo 45

Attribuzioni di legalità e garanzia

- 45.1 Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni, e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
- 45.2 Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
- 45.3 Presiede l'ufficio comunale per l'elezione in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
- 45.4 Riceve l'atto di dimissione del Sindaco e della Giunta Municipale le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
- 45.5 Cura la trasmissione degli atti al CO.RE.CO. ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

UFFICI

Articolo 46

Principi strutturali ed organizzativi

- 46.1 L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro per progetto-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazioni delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 46.2 Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Articolo 47

Struttura

47.1 L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, é articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Articolo 48

Personale

48.1 Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

48.2 Il Regolamento organico del personale deve disciplinare, nel rispetto della legge e dello Statuto(D.Lgs. 267/2000 – art. 89 e D.Lgs. n° 29/93 e successive modificazioni):

- a) la dotazione organica del personale, suddividendo le funzioni in aree di attività, salvaguardando l'omogeneità delle stesse attività e garantendo le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro;
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi rispondente alla esigenza di condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione;
- c) la trasparenza, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art.24 della legge 241/90, attraverso l'istituzione di apposita struttura per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio delle responsabilità dello stesso nel rispetto della legge 241/90;
- d) l'armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con l'esigenza dell'utenza;
- e) lo stato giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi di lavoro;
- f) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;
- g) la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità interna del personale.

Articolo 49

Il Controllo

49.1 Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la co organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1 – comma 2 – del D.Lgs. 286/99. Spetta al regolamento di Contabilità ed al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

Articolo 50

Revisori

50.1 IL collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adattarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.
Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari.
Il Regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 51

Funzione Normativa

51.1 Lo Statuto contiene norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Articolo 52

Revisione dello Statuto

52.1 Le deliberazioni di revisione e modifiche dello Statuto sono approvate con le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salvo il caso di adeguamento a norme di legge sopravvenute in contrasto con lo Statuto.

52.2 E' ammessa iniziativa da parte del 20% degli elettori per proporre modifiche allo Statuto.

52.3 Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di riezione.

52.4 La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non é valida se non accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente.

Articolo 53

Regolamenti

53.1 Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

53.2 Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la podestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

53.3 Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali.

53.4 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del presente Statuto.

53.5 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

53.6 I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, e devono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

Articolo 54

Adeguamento delle forme normative comunali a leggi sopravvenute

54.1 Nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel D.Lgs. 267/2000, in altre leggi e nello stesso statuto ed i relativi regolamenti debbono essere adeguati a leggi sopravvenute all'approvazione dello statuto medesimo entro 180 giorni successiva all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 55

Ordinanze

55.1 Il Sindaco emana ordinanze ordinarie, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

55.2 Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni, di legge e di regolamenti.

55.3 Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intende consultarle.

55.4 Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

55.5 In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente articolo.

55.6 Quanto l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Articolo 56

Interpretazioni dello Statuto

56.1 Ai fini dell'interpretazione del presente Statuto, che per la sua specifica peculiare natura del sistema "chiuso" contiene solo ed esclusivamente norme speciali, si fa richiamo:

- alla deliberazione di approvazione dello statuto stesso in uno con relativa documentazione dei verbali del consiglio comunale;
- ai principi di cui agli artt.5 e 128 della costituzione;
- alle leggi ordinarie di principio che hanno riconosciuto la potestà statutaria dei Comuni e delle Provincie;
- all'art.12 delle preleggi.

Articolo 57

Difesa in giudizio contro lo Statuto

57.1 In ordine alla difesa contro gli atti che sono in contrasto con le norme del presente Statuto, in ordine alla difesa contro gli atti che concedono o negano l'approvazione,(della deliberazione o delle modificazioni) del presente Statuto, in ordine della difesa che svolge direttamente nei confronti della norma statutaria comunale e ciò quando vi siano delle illegittimità nonostante l'atto di approvazione della statuto da parte del CO.RE.CO.

si applica

per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi i gravami

esperiti davanti al giudice ordinario ed alla giurisdizione amministrativa, per l'ente anche il potere di autotutela.

Articolo 58

Norme transitorie e finali

- 58.1 Il presente Statuto, dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è pubblicato nel bollettino della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nelle raccolte ufficiali degli statuti.
- 58.2 Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente (art. 6 – comma 5 – D.Lgs. 267/2000).
- 58.3 Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto salvo che le leggi dello Stato e della Regione non dispongano di termini più brevi fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune seconda la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.